



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Regolamento per la disciplina del potere sostitutivo degli organi comunali nel conferimento di incarichi nulli ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013

Approvato con deliberazione della G.C. n. 133 del 16.11.2015



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Individuazione soggetto rilevatore
- Art .3 Obblighi precedenti al conferimento di incarichi
- Art. 4 Obblighi successivi al conferimento di incarichi
- Art. 5 Procedure di accertamento delle nullità
- Art. 6 Organo surrogante
- Art. 7 Procedura surrogatoria
- Art. 8 Procedura di recupero
- Art .9 Obblighi di trasparenza
- Art.10 Norma transitoria – Entra in vigore



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D. Lgs 39/2013 nel periodo in cui, ai sensi del relativo art. 18, comma 2, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è nullo e l'organo che vi ha dato causa è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RILEVATORE

1. La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, comma 2 per i provvedimenti di conferimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e di incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.
2. Il Responsabile è tenuto a segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.lgs. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, e, nei casi previsti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

ART. 3 - OBBLIGHI PRECEDENTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. Tutti i conferimenti di incarichi da parte degli organi del Comune presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa da parte dei soggetti a cui l'incarico sarà conferito.
2. La presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
3. La dichiarazione, richiesta da parte dell'organo dell'Ente che conferisce l'incarico, deve essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente conferente, nella sezione Amministrazione Trasparente.
4. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere presentata anche nel corso dell'incarico, con cadenza annuale, entro il 30 giugno. La presentazione della dichiarazione, entro i termini prima indicati, è condizione per l'acquisizione e permanenza dell'efficacia dell'incarico.
5. L'onere di vigilanza e di controllo in merito agli obblighi di cui al presente articolo sono posti a carico dell'organo o del dirigente/funziionario dell'Ente che conferisce l'incarico.
6. La dichiarazione falsa, accertata dalla amministrazione comunale, comporta la inconferibilità di qualsiasi incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, fermo restando ogni altra responsabilità.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ART. 4 - OBBLIGHI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono essere trasmessi, a cura del soggetto dell'Ente che vi ha provveduto, entro 10 (dieci) giorni dall'adozione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

2. Nel caso dei provvedimenti di conferimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e di incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, il responsabile della prevenzione dell'ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cura ed assicura che siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Tale attività viene svolta da tale soggetto autonomamente (cioè d'ufficio), ovvero anche previa motivata segnalazione del responsabile della prevenzione di uno dei Comune partecipanti o controllanti.

ART. 5 - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE NULLITÀ

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nelle possibili ipotesi di violazione delle disposizioni inerenti la conferibilità e compatibilità degli incarichi in rappresentanza dell'ente, contesta la circostanza sia all'organo conferente sia al soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni alle contestazioni, anche con eventuale richiesta di audizione. Entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle deduzioni o della data di audizione, il responsabile accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità, e comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio, tramite gli uffici comunali, sia alla procedura di recupero, di cui al successivo art. 8, delle eventuali somme indebitamente percepite, sia alla procedura surrogatoria, di cui al successivo art. 7.

ART. 6 - ORGANO SURROGANTE

L'organo surrogante è così individuato:

- a) nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- b) nella Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- c) nel Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- d) nel Segretario comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Dirigente/Responsabile con Posizione Organizzativa;
- e) nel Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario comunale.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ART. 7 - PROCEDURA SURROGATORIA

1. Entro 15 giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro 15 giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi 10 giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai Capigruppo consiliari, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione, nonché alle autorità competenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità.
6. L'interdizione degli organi titolari del potere di nomina decorre dal giorno successivo all'atto di accertamento della nullità dello stesso; valgono le ipotesi di esenzione di responsabilità dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 - PROCEDURA DI RECUPERO

1. Entro 15 giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile trasmette gli atti al Responsabile del Settore finanziario per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.
2. Entro i 15 giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile dell'Area finanziaria dà comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai Capigruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'atto di accertamento della nullità del conferimento di incarico è pubblicato sul sito web del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
2. Le dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente conferente, in apposita sezione del link "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA – ENTRATA IN VIGORE

1. In sede di prima applicazione, gli organi dell'Ente conferente comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione, gli incarichi in essere (non scaduti) e non ancora comunicati, entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento.
2. Per gli incarichi in essere, comunicati ai sensi del precedente comma, le dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente.
3. Le disposizioni previste nel presente regolamento entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione della Giunta comunale che lo ha approvato e da tale data cessano di avere vigore eventuali disposizioni interne con esse incompatibili.
4. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore.